

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA
REG PG/2022/1251553
DEL 22/12/2022

Per XXXX

OGGETTO: richiesta di parere in merito al possibile contrasto tra la normativa regionale e la normativa nazionale successiva, in materia di fonti di energia rinnovabili, nella species "pompe di calore aria-acqua".

In riscontro alla Vs. richiesta di parere trasmessa in data 4 novembre 2022, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il quesito ha ad oggetto la tematica relativa all'installazione di pompe di calore aria-acqua e alla possibile antinomia tra la regolamentazione statale e quella di derivazione regionale delle stesse.

Prima di fornire una risposta, occorre sottolineare che questo Servizio non entra in alcun modo nell'esame del merito del caso specifico che ha dato luogo al quesito, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell'amministrazione interessata, bensì si limita ad esprimere le seguenti considerazioni di ordine generale riguardo la disciplina vigente che appare applicabile alla luce degli elementi desumibili dalla richiesta di parere.

Nel caso oggetto di quesito, il richiedente evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale n. 15 del 2013 ("*Semplificazione della disciplina edilizia*"), l'intervento di installazione di pompe di calore aria-acqua di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW rientra nella categoria degli interventi soggetti al regime dell'edilizia libera, per la cui realizzazione, pertanto, non è richiesto alcun titolo abilitativo.

La normativa statale, con il D.lgs. n. 199 del 2021 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)*"), ha però innalzato la soglia minima di potenza termica utile nominale fino al valore di 40 kW costituente attività di edilizia libera.

La possibile discrasia paventata dal richiedente attiene, dunque, alla misura della potenza termica utile nominale delle pompe che varia, considerevolmente, tra il dettato legislativo regionale e quello di matrice statale, mentre nulla viene modificato in riferimento alla natura dell'intervento né al regime al quale lo stesso è sottoposto.

Al fine di dirimere la questione occorre fare appello al principio “*tempus regit actum*”, in quanto la normativa nazionale, essendo sopravvenuta rispetto alla normativa regionale **deve ritenersi prevalente attendo alla definizione dell’ambito di applicazione dei titoli abilitativi edilizi**.

A tale proposito si richiama quanto già esplicitato nella circolare prot. n. 0436796.U del 4 maggio 2022¹ la quale, in merito agli adeguamenti legislativi sopravvenuti per mano del legislatore nazionale, richiama ed afferma il principio di diritto secondo cui “*le modifiche introdotte hanno effetti normativi diretti e prevalgono rispetto alla legislazione regionale e alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e, dunque, esse si sostituiscono alle antecedenti disposizioni regionali e locali, avendo il carattere di principio fondamentale della materia del governo del territorio*”.

In ultimo, è necessario precisare che nella richiesta di parere è formulato un ulteriore quesito finalizzato ad ottenere chiarimenti interpretativi di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 199/2021, allegato II, punto 2, in merito ai criteri necessari per classificare l’intervento di installazione e manutenzione di pompe di calore nel regime dell’edilizia libera, e l’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001 che annovera “*le opere ... necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*” tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

A tale proposito e senza entrare nello specifico del merito della questione, si ricorda che non rientra tra le competenze della Regione, e quindi di questo Settore, fornire interpretazioni di coordinamento o soluzioni dirimenti circa le normative di derivazione statale. Si sottolinea tuttavia che la definizione statale delle tipologie di interventi edilizi e la conseguente individuazione dei titoli abilitativi per essi richiesti – che, si ripete, è vincolante per le leggi regionali giuste le numerose pronunce della Consulta in tal senso – ha seguito criteri tra loro non omogenei, ora riferendosi a categorie generali di intervento ora a singole e specifiche fattispecie di opere, non agevolmente riconducibili alle precedenti e pertanto da considerare come tali, nell’osservanza del chiaro dettato normativo.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo
firmata digitalmente

CC

¹ https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/pareri-espressi-in-materia-di-edilizia/chiarimenti-sull2019applicazione-dell2019art-11-comma-2-bis-della-lr-n-15-del-2013-e-sulla-proroga-dei-titoli-edilizi/parere_prot_762202_24-agosto-2022.pdf/@download/file/Parere_prot_762202_24%20agosto%202022.pdf